



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
A V E L L I N O

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO INTERNO PER LA
TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 1-2-3



MODIFICHE N. 1-2-3

PREMESSA

Le integrazioni e le modifiche al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari, approvato con verbale n.4 del 18/01/2018, sono consentite e previste dall'art. 39 del predetto Regolamento in conseguenza dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina.

In tale ultima fattispecie risulta compresa la pronuncia della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20685 del 09/08/2018, avente ad oggetto la possibilità di notificare a mezzo PEC gli atti iniziali e conclusivi del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina.

La Corte, pur esprimendosi su fatti di causa riguardanti un procedimento disciplinare della categoria degli avvocati, nell'argomentare che:

- il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo;
- il Consiglio di un Ordine o Collegio Professionale è da considerarsi quale "ente pubblico (Cass. Sez. U. 24/06/2009, n. 14812) non economico (Cass. Sez. U. ord. 12/03/2008, n. 6534);
- al Consiglio o Collegio si applica l'art. 12, co. 1, legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 10, co. 5, legge 3 agosto 1999, n. 265, secondo cui "le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
- l'art. 10, co. 1, della medesima legge 265/99 abilita le pubbliche amministrazioni appena richiamate (e quindi pure il Consiglio o Collegio) ad avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, anche del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge e perfino, in mancanza, dei messi comunali;
- l'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal co. 1 dell'art. 33 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, sancisce che:
 - 1) la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71;
 - 2) la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta;
- l'intero corpus normativo del d.lgs. 82 del 2005 si applica anche agli enti pubblici non economici, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 2, co. 2, all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- il progressivo sviluppo dell'intero contesto normativo consente la piena equiparazione tra le forme di notificazione tradizionali e quelle possibili in virtù non solo delle nuove tecnologie, ma soprattutto delle innovazioni normative che queste valorizzano, adeguando l'ordinamento al progresso tecnico e scientifico;



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Modifica n. 1 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari

- in tale contesto, benché sia rimasta ancora formalmente intatta la previsione originaria che privilegiava la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario per le esigenze di certezza e genuinità degli atti da rendere noti (ed in relazione alle sole garanzie conosciute erogabili al tempo dell'entrata in vigore della norma), è legittimo l'utilizzo delle alternative validamente formate dalle nuove disposizioni legislative;
- ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge o almeno imposta da esigenze derogative peculiari, la modalità di gestione informatica o telematica di ogni fase del procedimento amministrativo, quindi anche quella della sua comunicazione agli interessati, costituisce un dovere comportamentale per la pubblica amministrazione;
- la notifica a mezzo ufficiale giudiziario prevista in virtù di una norma speciale, non è idonea a sopravvivere in quanto tale all'evoluzione normativa e tecnologica, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e genuinità, quanto ad integrità ed immodificabilità dell'atto reso noto, della forma di trasmissione di un atto e del suo contenuto al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa in ordine all'impugnazione del medesimo, ove la divulgazione dell'atto stesso sia avvenuta con il mezzo della PEC;
- la comunicazione a mezzo PEC, adottata in luogo della notificazione, non inficia né rende più complesso l'esercizio del diritto di difesa rispetto alla modalità specificamente descritta nella norma di molti decenni prima,

ha ritenuto di dover applicare il principio di diritto secondo il quale **in tema di procedimento disciplinare, la disciplina sull'ordinamento delle professioni va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica) o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine) e che comunque non evidenzi in concreto alcuna violazione del diritto di difesa, il procedimento risulta validamente espletato.**

Nella seduta del 19 maggio 2021, pertanto, il Consiglio di Disciplina, nel ritenere doveroso il recepimento delle indicazioni fornite dalla Corte, ha deliberato di apportare delle modifiche alle prescrizioni circa la notifica degli atti iniziali e conclusivi dei procedimenti disciplinari, rispetto a quanto contemplato nel Regolamento approvato con verbale n. 4 del 18/01/2018, da far pubblicare sul sito dell'Ordine, nella sezione "Consiglio di Disciplina".

MODIFICA N.1 relativa all'art. n. 20

Il testo dell'art. n. 20 del vigente Regolamento viene sostituito dal seguente:

Art. 20 Inizio del giudizio disciplinare

Come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento con la nomina, qualora non abbia già provveduto, del Relatore scelto fra i componenti dello stesso Collegio, che può



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Modifica n. 1 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari

essere anche lo stesso Presidente, o con la conferma del Relatore già indicato in fase istruttoria (art. 17).. Al Relatore vengono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di Disciplina.

Il Relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato, a mezzo PEC, a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolpa (Modello 4).

Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell'incolpato va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e se non è rispettato determina la nullità della fase decisoria.

Qualora l'incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d'ufficio l'azione disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all'obbligo di legge sancito dall'art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).

MODIFICA N.2 relativa all'art. n. 24

Il testo dell'art. n. 24 del vigente Regolamento viene sostituito dal seguente:

Art. 24 Decisione del Collegio

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, ove sia maturato il termine di prescrizione, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di proscioglimento con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

con notifica al colpevole tramite pec o racc. a/r:

- a) l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;*
- b) la censura: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;*
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi, aumentato fino a due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (difformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);*
- d) la cancellazione dall'Albo;*

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

solo relativamente alle lettere b), c) e d) del punto precedente ed esclusivamente qualora l'incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Verrà, nel contempo, avviata d'ufficio l'azione disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all'obbligo di legge sancito dall'art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).

MODIFICA N.3 relativa all'art. n. 26

Il testo dell'art. n. 26 del vigente Regolamento viene sostituito dal seguente:

Art. 26 Notifica della sanzione

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere subito trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà immediatamente a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell'Ordine.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Modifica n. 1 al Regolamento interno per la trattazione dei giudizi disciplinari

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.

*Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole **a mezzo PEC**; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. In ambedue i casi sarà allegata copia del provvedimento formale adottato.*

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modello 8).

Le sanzioni, una volta divenute definitive, saranno prontamente comunicate dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Modello 6), il quale provvederà ai conseguenti adempimenti di sua competenza (Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 7):

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

Qualora l'incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d'ufficio l'azione disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all'obbligo di legge sancito dall'art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 20 settembre 2018 (Chiarimento n. 1).